



# COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA

*Città Metropolitana di Catania*

Cod. Fisc. - Part. IVA 00397740879

## APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 30 DEL 16/04/2026

### REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI DA 102 A 110, DELLA L. 30/12/2025, N. 199

Art. 1 - Oggetto del Regolamento .....	2
Art. 2 - Definizione agevolata degli accertamenti esecutivi .....	2
Art. 3 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.....	2
Art. 4 - Effetti della definizione agevolata .....	3
Art. 5 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione .....	4
Art. 6 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore .....	4
Art. 7 - Procedure cautelari ed esecutive in corso .....	4
Art. 8 - Rinuncia al contenzioso pendente .....	5
Art. 9 - Regolarizzazione omessi versamenti e dichiarazioni .....	5
Art. 10 - Entrata in vigore .....	6

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'esercizio della potestà di cui all'art. 52, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, ed in attuazione dell'art. 1, commi da 102 a 110, della L. 30/12/2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali, non riscosse a seguito di accertamenti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della L. 27/12/2019, n. 160, nonché la regolarizzazione degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento, alla data di pubblicazione sul sito web dell'atto approvato, relativi alle entrate tributarie e patrimoniali.

### **Art. 2 - Definizione agevolata degli accertamenti esecutivi**

1. I debiti risultanti da accertamenti esecutivi relativi ad entrate comunali, tributarie e patrimoniali, possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.
2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da un accertamento esecutivo emesso entro la data di pubblicazione, sul sito web comunale, del regolamento approvato.
3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in un accertamento esecutivo.

### **Art. 3 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata**

- 1) Ciascun debitore dovrà presentare istanza di adesione alla definizione agevolata entro e non oltre **il termine di 30 giorni dalla pubblicazione** del presente regolamento sul sito istituzionale dell'Ente.
- 2) Il Comune, **entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza**, comunicherà a ciascun debitore l'ammontare e la natura delle pendenze che possono essere oggetto di definizione agevolata.
- 3) Successivamente, **entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione** di cui al comma precedente, il debitore dovrà far pervenire la propria dichiarazione di adesione con le modalità e in conformità alla modulistica che il Comune mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di quindici giorni dall'approvazione del presente regolamento.
- 4) In tale dichiarazione il debitore indica, altresì, il numero di rate mediante il quale intende effettuare il pagamento entro i limiti fissati dal presente regolamento per ciascun scaglione di debito.

5) Il Comune, **entro trenta giorni successivi** alla presentazione della dichiarazione di cui al precedente, in caso di accoglimento della istanza notifica a ciascun contribuente, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a. versamento unico: **entro il 31 luglio 2026**;
- b. ovvero, mediante rateazione del debito nel numero massimo di settantadue rate secondo i scaglioni di debito come qui appresso indicati:
  - fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
  - da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
  - da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
  - da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
  - da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
  - oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili;

Il termine di pagamento della prima rata verrà fissato per il **31 luglio 2026** mentre il termine delle successive rate mensili sarà fissato nell'ultimo giorno di ciascun mese.

- 6) Le fasce di rateazione di cui al precedente comma sono derogabili, sulla base di documentazione che comprovi la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, nel rispetto del numero massimo di rate consentito.
- 7) Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.
- 8) Con la comunicazione di cui al comma 4, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

#### **Art. 4 - Effetti della definizione agevolata**

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a trenta giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti.

In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

#### **Art. 5 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2, può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 5 non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 3 sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

#### **Art. 6 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore**

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della L. 27/01/2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al D. Lgs. 12/01/2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con modalità e tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

#### **Art. 7 - Procedure cautelari ed esecutive in corso**

1. Il Comune, relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 3 non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di

recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

#### **Art. 8 - Rinuncia al contenzioso pendente**

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi definibili e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita l'istanza di rinuncia al contenzioso, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 31/12/1992, n. 546 e, dal 1° gennaio 2027, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 14/11/2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune, della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti.
2. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.
3. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia del Comune, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

#### **Art. 9 - Regolarizzazione omessi versamenti e dichiarazioni**

1. È ammessa, altresì, la definizione agevolata degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento delle entrate tributarie e patrimoniali, risultanti in carico all'Ente alla data di pubblicazione, sul sito web comunale, del regolamento approvato.
2. La definizione agevolata di cui al presente articolo, si manifesta e si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tributo, con esclusioni di sanzioni ed interessi, nei termini di cui al precedente articolo 3, comma 5 .

## **Art. 10 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.